SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 135° — Numero 70**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 25 marzo 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Grottole.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Preso atto che il consiglio comunale di Grottole (Matera) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e del 20 giugno 1993;

Considerato che il suddetto consiglio comunale non è stato capace di utilizzare gli strumenti forniti dalla normativa vigente per provvedere all'approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato;

Rilevato che il medesimo consiglio comunale ha posto in essere gravi e persistenti violazioni di legge, negligendo precisi adempimenti aventi carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grottole (Matera) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Francesco Laganà è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Grottole (Matera), con deliberazione adottata dal commissario prefettizio in data 15 gennaio 1993, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, è stato dichiarato dissestato.

Successivamente, con decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1993, veniva nominato il commissario straordinario liquidatore per l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per l'estinzione dei debiti dell'ente. Dalla data del predetto decreto iniziava a decorrere il termine di tre mesi per la presentazione, da parte del comune di Grottole, dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Nel contempo, gli organi del comune venivano rinnovati nelle consultazioni elettorali svoltesi il 6 e'il 20 giugno 1993 a sistema maggioritario.

Il nuovo organo consiliare non riusciva, nel predetto termine di tre mesi, a deliberare l'ipotesi di bilancio riequilibrato e, ai sensi del regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati, approvato con decreto della Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, veniva concesso un ulteriore ed improrogabile periodo di tre mesi, a decorrere dal 27 settembre 1993, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del medesimo decreto presidenziale.

Successivamente, in data 24 dicembre 1993, il consiglio comunale di Grottole adottava la ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, senza però aver proceduto alla preventiva rideterminazione della pianta organica.

Il comitato regionale di controllo, in data 7 gennaio 1994, nel rilevare tale carenza, annullava l'atto deliberativo di approvazione del bilancio riequilibrato, diffidando, nel contempo, l'ente a provvedere agli adempimenti relativi alla rideterminazione della pianta organica, entro il termine del 10 febbraio 1994, che decorreva infruttuosamente.

La reiterata inosservanza dei termini previsti dalla legge, sia per la rideterminazione della pianta organica, sia per la adozione del bilancio riequilibrato, integra le ipotesi previste dall'art. 21, comma 6, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 e dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, che riconducono la fattispecie alla previsione dell'art. 39, comma 1, lettera *a)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il prefetto di Matera, ritenendo essersi determinata, ai sensi della richiamata normativa, l'ipotesi di gravi e persistenti violazioni di legge, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone, nelle more, la sospensione con decreto 542/13.12/Gab. in data 17 febbraio 1994.

Si ritiene che, nella specie, ricorranò gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grottole (Matera) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Francesco Laganà.

Roma, 9 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1992

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Lentate sul Seveso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Lentate sul Seveso (Milano), a causa delle dimissioni presentate da ventitre consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere

assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Lentate sul Seveso (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Giuseppe Resta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Lentate sul Seveso (Milano) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 9 febbraio 1994, da ventitre consiglieri.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09424435-Gab del 10 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lentate sul Seveso (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Giuseppe Resta.

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1993

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Melegnano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Melegnano (Milano), a causa delle dimissioni presentate da diciotto consiglieri su trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Melegnano (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Virginia Figliossi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Melegnano (Milano) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 1° marzo 1994, da quindici consiglieri, che si aggiungono alle dimissioni presentate, in data 28 febbraio 1994, da altri tre membri del civico consesso

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13 4/09424660-Gab. del 1° marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Melegnano (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Virginia Figliossi.

Roma, 12 marzo 1994

Il Ministro dell'interno. MANCINO

94A1994

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Pieve Emanuele.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Pieve Emanuele (Milano), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pieve Emanuele (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Patrizia Impresa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pieve Emanuele (Milano) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 28 febbraio 1994, da dieci consiglieri, che si aggiungono alle dimissioni presentate, in data 4 febbraio 1994, da un altro membro del civico consesso.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09424649-Gab. del 28 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pieve Emanuele (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Patrizia Impresa.

Roma, 9 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1995

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Sesto San Giovanni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Sesto San Giovanni (Milano), a causa delle dimissioni presentate da venticinque consiglieri, sui trenta assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sesto San Giovanni (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Cino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sesto San Giovanni (Milano) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa, dapprima, delle dimissioni rassegnate dal sindaco, in data 24 gennaio 1994, e, successivamente, delle dimissioni presentate nei giorni 21 e 22 febbraio 1994, da venticinque consiglieri.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09424554-Gab del 22 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, atteso che si è dimesso l'intero corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sesto San Giovanni (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Cino.

Roma, 10 marzo 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1996

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Montelanico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Montelanico (Roma), a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri su quindici assegnati dalla legge e del decesso di un altro componente del civico consesso, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montelanico (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Roberto Mecozzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montelanico (Roma) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in date diverse, da sette consiglieri, che si aggiungono al decesso di un altro componente del civico consesso, avvenuto in data 15 febbraio 1994.

Il prefetto di Roma, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n 1818/1547/90 Gab. del 18 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montelanico (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Roberto Mecozzi.

Roma, 8 marzo 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A1997

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Monte Compatri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Monte Compatri (Roma), a seguito delle dimissioni del sindaco e della giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenutò, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monte Compatri (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giuliana Giaquinto è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monte Compatri (Roma) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, in data 24 dicembre 1993, alla cui sostituzione il consiglio stesso si è dimostrato incapace di provvedere.

Infatti, le sedute del 22 gennaio, 12, 15 e 21 febbraio 1994 risultavano infruttuose ai fini della ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, del quale ha disposto, nel contempo, con provvedimento n. 2080/1481/90Gab. del 24 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monte Compatri (Roma) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giuliana Giaquinto.

Roma, 12 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1998

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Fratta Polesine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Fratta Polesine (Rovigo), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fratta Polesine (Rovigo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonello Roccoberton è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Fratta Polesine (Rovigo) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Rovigo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 433/13-4/Gab. del 28 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Fratta Polesine (Rovigo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Antonello Roccoberton.

Roma, 10 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A1999

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Trecenta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Trecenta (Rovigo), a causa delle dimissioni presentate da quattordici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trecenta (Rovigo) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Nugnes è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Trecenta (Rovigo) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 24 febbraio 1994, da quattordici consiglieri.

Il prefetto di Rovigo, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 400/13-4/Gab. del 24 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trecenta (Rovigo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Nugnes.

Roma, 14 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A2000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Angera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Angera (Varese), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Angera (Varese) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Carmelita Fortunata Ammendola è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Angera (Varese) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 14 febbraio 1994, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Varese, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato,

disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1412/13 Gab. del 17 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Angera (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Carmelita Fortunata Ammendola.

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A2001

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Laveno Mombello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Laveno Mombello (Varese), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Laveno Mombello (Varese) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Carlo Salerno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Laveno Mombello (Varese) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 25 febbraio 1994, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Varese, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1770/13 Gab. del 28 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Laveno Mombello (Varese) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Carlo Salerno.

Roma, 10 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A2002

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Montanaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Montanaro (Torino), a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montanaro (Torino) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giovanna Vilasi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Montanaro (Torino) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 26 febbraio 1994, da dieci consiglieri.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n Gab 9400390 del 2 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montanaro (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giovanna Vilasi.

Roma, 9 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A2003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Leinì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Leinì (Torino), a causa delle dimissioni presentate da venti consiglieri su trenta assegnati dalla legge e delle precedenti rimozioni di altri tre componenti il civico consesso, non puo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Leinì (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Elio Giannuzzi e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Leinì (Torino) — al quale la legge assegna trenta membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, ind ata 17 e 18 febbraio 1994, complessivamente da venti consiglieri nonché delle precedenti rimozioni di altri tre componenti il civico consesso, disposte con decreto del Ministro dell'interno in data 21 gennaio 1994.

Il prefetto di Torino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. Gab 9400297 del 21 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Leinì (Torino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott. Elio Giannuzzi.

Roma, 10 marzo 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A2004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Caselle Torinese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Caselle Torinese (Torino), a seguito delle dimissioni di quattro dei sei assessori in carica, con conseguente decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Caselle Torinese (Torino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Ugo Trotta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Caselle Torinese (Torino) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 21 dicembre 1993, da quattro dei sei assessori previsti, con conseguente decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 4, 11 e 18 febbraio 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Torino ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9400321/Gab. del 22 febbraio 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Caselle Torinese (Torino) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott. Ugo Trotta.

Roma, 10 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A2005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Chiusi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Chiusi (Siena) ed il sindaco nella persona del sig. Fabio Poggioni;

Considerato che il predetto amministratore, in data 4 febbraio 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Chiusi (Siena) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Chiusi (Siena) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Fabio Poggioni.

Il citato amministratore, in data 4 febbraio 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco costituiscono presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Chiusi (Siena).

Roma, 10 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A2006

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Tissi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Tissi (Sassari), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Tissi (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Luisanna Corda è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Tissi (Sassari) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, nei giorni 18 e 28 febbraio 1994, complessivamente da otto consiglieri.

Il prefetto di Sassari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 839/1.25.3/1° sett. del 7 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tissi (Sassari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott ssa Luisanna Corda.

Roma, 12 marzo 1994

Il Ministro dell'interno. MANCINO

94A2007

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Magliano Vetere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Magliano Vetere (Salerno), a causa delle dimissioni presentate da undici consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Magliano Vetere (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Cuda è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Magliano Vetere (Salerno) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da undici consiglieri.

Il prefetto di Salerno, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art 39 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Magliano Vetere (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Cuda.

Roma, 10 marzo 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A2008

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Colle di Tora.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Colle di Tora (Rieti) ed il sindaco nella persona del sig. Aldo Fabriani;

Considerato che il predetto amministratore, in data 11 gennaio 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Colle di Tora (Rieti) è sciolto.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Colle di Tora (Rieti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Aldo Fabriani.

Il citato amministratore, in data 11 gennaio 1994, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, terzo comma, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco costituiscono presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Colle di Tora (Rieti).

Roma, 12 marzo 1994

Il Ministro dell'interno: MANCINO

94A2009

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Francavilla Marittima.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Francavilla Marittima (Cosenza), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Francavilla Marittima (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Longo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Francavilla Marittima (Cosenza) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 13 gennaio 1994, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 4 febbraio, 4 e 13 marzo 1994 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio sopracitato, del quale ha disposto, nel contempo, con provvedimento n. 1220/13.3/Gab. del 15 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Francavilla Marittima (Cosenza) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Longo.

Roma, 15 marzo 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A2010

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1994.

Scioglimento del consiglio comunale di Dazio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Dazio (Sondrio), a causa delle dimissioni presentate da otto consiglieri su quindici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza:

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Dazio (Sondrio) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Costanza Pino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1994

SCÀLFARO

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Dazio (Sondrio) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 12 marzo 1994, da sette consiglieri, che si aggiungono a quelle rassegnate precedentemente, nel 1992, da un altro componente il civico consesso.

Il prefetto di Sondrio, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1257/13 I Gab. del 15 marzo 1994, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Dazio (Sondrio) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott ssa Costanza Pino.

Roma, 15 marzo 1994

Il Ministro dell'interno MANCINO

94A2011

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 marzo 1994.

Revoca del provvedimento di sospensione dalla carica di un consigliere della regione Calabria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1994, con il quale veniva dichiarata la sospensione dalla carica di consigliere della regione Calabria del sig. Leopoldo Chieffallo;

Vista l'ordinanza 4 marzo 1994, con la quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale penale di Catanzaro ha revocato la misura cautelare dagli arresti domiciliari a carico del predetto sig. Leopoldo Chieffallo;

Letta la comunicazione in data 8 marzo 1994, n. 799/2.00 10/1, del commissariato del Governo nella regione Calabria;

Considerato che sono venuti meno i presupposti di legge per la sospensione stessa;

Vista la legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Decreta:

Il provvedimento di sospensione del sig. Leopoldo Chieffallo dalla carica di consigliere della regione Calabria, citato in premessa, è revocato a decorrere dal 4 marzo 1994.

Roma, 9 marzo 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A2082

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 1994.

Sospensione dalla carica di un deputato della regione siciliana.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la comunicazione della corte di appello di Catania, sez. 1 penale n. 149/93, sez. 1 penale, in data 2 marzo 1994 dalla quale risulta che il sig. Filippo Butera, deputato della regione siciliana, è stato condannato con sentenza 28 febbraio 1994 in parziale riforma della sentenza 17 dicembre 1992, del tribunale penale di Caltagirone, alla pena di anni due di reclusione (pena sospesa), confermando la condanna alle pene accessorie della privazione del diritto elettorale e di eleggibilità per la durata di anni cinque e della interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;

Vista la comunicazione in data 11 marzo 1994, n. 31/2A2, del commissariato dello Stato per le regione siciliana;

Considerato che la suddetta fattispecie processuale rientra nella ipotesi contemplata dalle lettere *c)* e *d)* del primo comma dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Ritenuto che non sussistono i presupposti per la dichiarazione della decadenza di diritto del sig. Filippo Butera dalla carica di deputato regionale, ai sensi del n. 4-*quinquies* del comma 4 del citato articolo, e che, pertanto, ai sensi del n. 4-*bis* dello stesso comma 4, nei confronti del sig. Filippo Butera va applicata l'immediata sospensione dalla carica rivestita;

Vista la legge 12 gennaio 1994, n. 30, che ha modificato il n. 4-*ter* dell'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Filippo Butera è sospeso dalla carica di deputato della regione siciliana.

Roma, 15 marzo 1994

Il Presidente: CIAMPI

94A2083

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 10 marzo 1994.

Rimozione di un amministratore dalla carica di consigliere del comune di San Nicola Manfredi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Cristiano Fontanarosa è stato eletto consigliere nel comune di San Nicola Manfredi (Benevento), nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990;

Vista la sentenza emessa, in data 13 gennaio 1994, dal tribunale di Benevento, con la quale il predetto amministratore è stato condannato alla pena di anni due di reclusione perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli articoli 112, n. 1, e 323 del codice penale;

Constatato che detta posizione processuale penale si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il medesimo consigliere è preposto e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica elettiva ricoperta;

Considerato che la permanenza del sig. Cristiano Fontanarosa nella predetta carica espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Cristiano Fontanarosa dalla carica di consigliere;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Cristiano Fontanarosa è rimosso dalla carica di consigliere del comune di San Nicola Manfredi (Benevento).

Roma, 10 marzo 1994

Il Ministro: MANCINO

ALLEGATO

Al Ministro dell'interno

Il sig. Cristiano Fontanarosa è stato eletto consigliere del comune di San Nicola Manfredi (Benevento) nelle consultazioni elettorali del 6 maggio 1990.

Nei confronti del suddetto amministratore, in data 13 gennaio 1994, è stata emessa dal tribunale di Benevento sentenza di condanna alla pena di anni due di reclusione per il reato di abuso di ufficio aggravato, di cui agli articoli 112, n. 1, e 323 del codice penale.

In particolare, l'illecito di cui è stato ritenuto responsabile il citato consigliere, commesso in qualità di componente della commissione di cui all'art. 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, si riferisce all'erogazione, con atto illegittimo e illecito, di un contributo ai sensi della legge citata.

La rilevanza del descritto reato appare in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui il sig. Cristiano Fontanarosa è preposto ed è, certo, incompatibile con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica ricoperta.

Il precedente penale a carico dell'amministratore rischia di compromettere il buon funzionamento degli uffici e delegittima la rappresentanza della collettività, i cui interessi possono essere pregiudicati per il possibile inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Il prefetto di Benevento, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del predetto amministratore e, nelle more, con provvedimento n. 254/Gab. 13 67 1 del 3 febbraio 1994, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessità, ne ha disposto la sospensione.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione del sig. Cristiano Fontanarosa dalla carica di consigliere del comune di San Nicola Manfredi, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del suddetto amministratore dalla carica di consigliere del comune di San Nicola Manfredi (Benevento).

Roma, 8 marzo 1994

Il direttore generale dell'amministrazione civile SORGE

94A2060

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 marzo 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 marzo 1994 è pari a 43.317 miliardi;

Decreta:

Per il 30 marzo 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantadue giorni con scadenza il 30 giugno 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 marzo 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993..

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A2085

DECRETO 21 marzo 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 marzo 1994 è pari a 43.317 miliardi;

Decreta:

Per il 30 marzo 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantaquattro giorni con scadenza il 30 settembre 1994 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1994.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 marzo 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A2086

DECRETO 21 marzo 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 marzo 1994 è pari a 43.317 miliardi;

Decreta:

Per il 30 marzo 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 marzo 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 marzo 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A2087

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 febbraio 1994.

Autorizzazione alla società A.N.C.I. servizi S.r.l. - Sezione C.I.M.A.C. - Centro italiano materiali di applicazione calzaturiera, in Vigevano, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi della direttiva CEE n. 89/686 relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza con la quale la società A.N.C.I. servizi S.r.l. - Sezione C.I.M.A.C. - Centro italiano materiali di applicazione calzaturiera, con sede in Vigevano (Pavia), corso G. Brodolini, 19, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione per i dispositivi di protezione degli arti inferiori e per i sistemi di qualità delle aziende che li producono;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) a 8), del decreto ministeriale 22 marzo 1993;

Considerato che sulla base della dichiarazione presentata ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. La società A.N.C.I. servizi S.r.l. - Sezione C.I.M.A.C. - Centro italiano materiali di applicazione calzaturiera, è autorizzata al rilascio di certificazioni CEE ai sensi dell'art. 10 della direttiva n. 89/686 per i dispositivi di protezione degli arti inferiori;

2. La società A.N.C.I. servizi S.r.l. - Sezione C.I.M.A.C. - Centro italiano materiali di applicazione calzaturiera, è altresì autorizzata al rilascio di attestati di conformità del sistema di qualità delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione di cui al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 11, lettere *A)* e *B)*, della direttiva citata.

3. Le certificazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale dovrà essere inviata, all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, copia delle certificazioni rilasciate.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 marzo 1993, l'autorizzazione può essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.

3. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.

4. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

94A2061

DECRETO 4 febbraio 1994.

Autorizzazione alla società C.S.I. - Centro sviluppo settori impiego S.r.l., in Bollate, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi della direttiva CEE n. 89/686 relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza con la quale la società C.S.I. - Centro sviluppo settori impiego S.r.l., con sede in Bollate (Milano), viale Lombardia, 20, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione per taluni dispositivi di pro-

tezione individuale appartenenti alla prima, seconda ed alla terza categoria di cui alla direttiva n. 89/686/CEE e per i sistemi di qualità delle aziende che li producono;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dagli articoli 2 e 3, punti da 1) a 8), del decreto ministeriale 22 marzo 1993;

Considerato che sulla base della dichiarazione presentata ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. La società C.S.I. - Centro sviluppo settori impiego S.r.l., è autorizzata al rilascio di certificazioni CEE ai sensi dell'art. 10 della direttiva n. 89/686 per i prodotti di seguito elencati:

Categoria prima:

copricapo contro lesioni al cuoio capelluto.

Categoria seconda:

caschi per utilizzatori di skateboard e di pattini a rotelle;

caschi per sport equestri;

copricapo per fantini;

caschi per sciatori;

caschi per ciclisti;

elmetti da lavoro;

elmetti da lavoro speciali ininfiammabili;

elmetti da lavoro speciali con elevata rigidità laterale.

Categoria terza:

elmetti da lavoro speciali dielettrici;

caschi di sicurezza per la guida di automobili da competizione;

caschi per alpinismo;

caschi per bob;

elmetti di protezione per vigili del fuoco.

2. La società C.S.I. - Centro sviluppo settori impiego S.r.l. è altresì autorizzata a certificare il sistema di qualità delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione elencati al precedente punto 1, ai sensi dell'art. 11, lettere *A)* e *B)*, della direttiva citata.

3. Le certificazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale dovrà essere inviata, all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, copia delle certificazioni rilasciate.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 marzo 1993, l'autorizzazione può essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.

3. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.

4. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

94A2062

DECRETO 4 febbraio 1994.

Autorizzazione al Centro regionale ricerca, consulenza tecnologica, verifica qualità prodotti, processi e certificazioni dei sistemi qualità - CERMET - Soc. cons. a r.l., in S. Lazzaro di Savena, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi della direttiva CEE n. 89/686 relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza con la quale il Centro regionale ricerca, consulenza tecnologica, verifica qualità prodotti, processi e certificazioni dei sistemi qualità - CERMET - Soc. cons. a r.l., con sede in S. Lazzaro di Savena (Bologna), Via Aldo Moro, 22, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di attestazione di conformità dei sistemi di qualità delle aziende produttrici di dispositivi di protezione individuale.

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dall'art. 3, punti da 1) a 8), del decreto ministeriale 22 marzo 1993;

Considerato che sulla base della dichiarazione presentata ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. Il Centro regionale ricerca, consulenza tecnologica, verifica qualità prodotti, processi e certificazione dei sistemi di qualità - CERMET - Soc. cons. a r.l., è autorizzato al rilascio di attestati di conformità, ai sensi dell'art. 11, lettera *B)*, della direttiva n. 89/686, per i sistemi di garanzia della qualità «CE» della produzione, inclusa la sorveglianza, delle aziende produttrici di dispositivi di protezione individuale.

2. Le attestazioni devono essere effettuate secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale dovrà essere inviata, all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, copia delle certificazioni rilasciate.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 marzo 1993, l'autorizzazione può essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.

3. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di attestazione.

4. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

94A2063

DECRETO 4 febbraio 1994.

Autorizzazione alla società Ricotest S.r.l., in Castelnuovo del Garda, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi della direttiva CEE n. 89/686 relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 e, in particolare l'art. 6, comma 4, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1993 concernente i requisiti che devono essere posseduti dagli organismi di controllo;

Vista l'istanza con la quale la società Ricotest S.r.l., con sede in Castelnuovo del Garda, frazione Sandrà (Verona), via Einaudi, 6/8, in forza del citato decreto legislativo 4 dicembre 1992 ha richiesto l'autorizzazione al rilascio di certificazione per le calzature antinfortunistiche, gli indumenti protettivi per motociclisti ed i guanti di protezione industriale e da lavoro;

Rilevato che la documentazione allegata all'istanza contiene quanto richiesto dall'art. 2, punti da 1) a 8), del decreto ministeriale 22 marzo 1993;

Considerato che sulla base della dichiarazione presentata ha dimostrato di soddisfare ai requisiti minimi previsti nell'allegato V alla direttiva n. 89/686/CEE;

Decretano:

Art. 1.

1. La società Ricotest S.r.l., è autorizzata al rilascio di certificazioni ed attestati di conformità CEE, del sistema di garanzia della qualità del prodotto finito ai sensi degli articoli 10 ed 11, lettera *A)*, della direttiva n. 89/686, per i prodotti di seguito elencati, relativamente alle categorie a fianco di ciascuno indicate:

calzature antinfortunistiche - appartenenti alla seconda categoria;

indumenti protettivi per motociclisti (con esclusione dei caschi e delle visiere) - appartenenti alla seconda e terza categoria;

guanti di protezione industriali e da lavoro appartenenti alla seconda e terza categoria.

2. Le attestazioni e gli attestati devono essere effettuate secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicità trimestrale dovrà essere inviata copia delle certificazioni rilasciate all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 marzo 1993, l'autorizzazione può essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.

3. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.

4. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

94A2064

DECRETO 4 febbraio 1994.

Autorizzazione all'Istituto R.I.N.A. - Registro italiano navale, in Roma, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 87/404 e n. 90/488 in materia di recipienti semplici a pressione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE del Consiglio in materia di recipienti semplici a pressione;

Visto il decreto legislativo del 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto 13 dicembre 1991, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalle direttive del Consiglio CEE n. 87/404 e n. 90/488 in materia di recipienti semplici a pressione;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto R.I.N.A. - Registro italiano navale, con sede in Roma, via del Viminale, 43, ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive sopracitate;

Considerato che l'Istituto R.I.N.A. - Registro italiano navale, ha i requisiti previsti in allegato III alla direttiva n. 87/404/CEE;

Rilevato che dalla documentazione pervenuta l'Istituto R.I.N.A. - Registro italiano navale risulta avere il personale e le attrezzature necessarie all'esecuzione dei compiti, previsti dalle direttive n. 87/404 e n. 90/488;

Decretano:

Art. 1.

L'Istituto R.I.N.A. - Registro italiano navale, è autorizzato al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite.

Art. 2.

L'Istituto R.I.N.A. - Registro italiano navale, esercita anche la verifica CEE di conformità prevista all'art. 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 3.

L'Istituto R.I.N.A. - Registro italiano navale, esercita la sorveglianza per i prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 4.

L'Istituto R.I.N.A. - Registro italiano navale, attua le procedure di informazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme e modalità in esso indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

94A2065

DECRETO 4 febbraio 1994.

Autorizzazione alla società C.P.M. - Istituto ricerche prove analisi S.r.l., in Bienno, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 87/404 e n. 90/488 in materia di recipienti semplici a pressione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE del Consiglio in materia di recipienti semplici a pressione;

Visto il decreto legislativo del 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto 13 dicembre 1991, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalle direttive del Consiglio CEE n. 87/404 e n. 90/488 in materia di recipienti semplici a pressione;

Vista l'istanza con la quale la società C.P.M. - Istituto ricerche prove analisi S.r.l., con sede in Bienno (Brescia), via Artigiani, 63, ha chiesto di essere autorizzata a rilasciare certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive sopracitate;

Considerato che la società C.P.M. - Istituto ricerche prove analisi S.r.l. ha i requisiti previsti in allegato III alla direttiva n. 87/404/CEE;

Rilevato che dalla documentazione pervenuta la società C.P.M. - Istituto ricerche prove analisi S.r.l. risulta avere il personale e le attrezzature necessarie all'esecuzione dei compiti previsti dalle direttive n. 87/404 e n. 90/488;

Decretano:

Art. 1.

La società C.P.M. - Istituto ricerche prove analisi S.r.l., è autorizzata al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite.

Art. 2.

La società C.P.M. - Istituto ricerche prove analisi S.r.l., esercita anche la verifica CEE di conformità prevista all'art. 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 3.

La società C.P.M. - Istituto ricerche prove analisi S.r.l., esercita la sorveglianza per i prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 4.

La società C.P.M. - Istituto ricerche prove analisi S.r.l., attua le procedure di informazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme e modalità in esso indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

94A2066

DECRETO 11 febbraio 1994.

Autorizzazione all'Istituto italiano della saldatura, in Genova, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE n. 87/404 e n. 90/488 in materia di recipienti semplici a pressione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 56 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE del Consiglio in materia di recipienti semplici a pressione;

Visto il decreto legislativo del 27 settembre 1991, n. 311, di attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE in materia di recipienti semplici a pressione ed in particolare l'art. 7;

Visto il decreto 13 dicembre 1991, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalle direttive del Consiglio CEE n. 87/404 e n. 90/488 in materia di recipienti semplici a pressione;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto italiano della saldatura, con sede in Genova, via Lungobisanzio Istria, 15, ha chiesto di essere autorizzato a rilasciare certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive sopracitate;

Considerato che l'Istituto italiano della saldatura ha i requisiti previsti in allegato III alla direttiva numero 87/404/CEE;

Rilevato che dalla documentazione pervenuta l'Istituto italiano della saldatura risulta avere il personale e le attrezzature necessarie all'esecuzione dei compiti previsti dalle direttive n. 87/404 e n. 90/488;

Decretano:

Art. 1.

L'Istituto italiano della saldatura è autorizzato al rilascio di certificazione CEE per i prodotti di cui alle direttive specificate in premessa secondo le forme, modalità e procedure in esse stabilite.

Art. 2.

L'Istituto italiano della saldatura esercita anche la verifica CEE di conformità prevista all'art. 10 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 3.

L'Istituto italiano della saldatura esercita la sorveglianza per i prodotti di cui all'art. 12 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme, modalità e procedure in esso stabilite.

Art. 4.

L'Istituto italiano della saldatura attua le procedure di informazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, secondo le forme e modalità in esso indicate.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
SAVONA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
GIUGNI

94A2067

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

ORDINANZA 15 febbraio 1994.

Calendario scolastico nazionale per l'anno 1994-95. (Ordinanza n. 53).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 9 agosto 1986, n. 467, recante norme sul calendario scolastico;

Considerato che, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della citata legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina con propria ordinanza il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami;

Considerato, altresì, che, ai sensi del comma 4 dello stesso art. 1, l'anno scolastico può essere suddiviso, ai fini della valutazione degli alunni, in due o tre periodi su deliberazione del collegio dei docenti da adottarsi per tutte le classi;

Udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Ritenuta la necessità di emanare l'ordinanza di cui al citato comma 5 dell'art. 1 per l'anno scolastico 1994-95;

Ordina:

Art. 1.

Nella scuola elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, le lezioni hanno termine il 7 giugno 1995.

Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, nei licei artistici e negli istituti d'arte le attività didattiche, in esse comprese le attività educative della scuola materna, hanno termine il 30 giugno 1995, salvo che per le classi interessate agli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio.

Art. 2.

Le scadenze per le valutazioni periodiche degli alunni sono determinate come segue, a seconda che il collegio dei docenti abbia suddiviso l'anno scolastico in due o tre periodi:

Per le valutazioni trimestrali:

12 dicembre 1994;
8 marzo 1995;
8 giugno 1995.

Per le valutazioni quadrimestrali:

30 gennaio 1995;
8 giugno 1995.

Art. 3.

Gli scrutini finali nella scuola elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, non possono avere inizio prima dell'8 giugno 1995 e sono pubblicati entro il 13 giugno 1995.

Gli scrutini intermedi hanno inizio non prima delle date di scadenza di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Gli esami di licenza e di idoneità nella scuola elementare e media e quelli di qualifica negli istituti di istruzione professionale hanno inizio il 14 giugno e si concludono entro il 30 giugno 1995.

Gli esami di idoneità negli istituti di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte e quelli di licenza negli istituti d'arte hanno inizio il primo giorno non festivo successivo alla conclusione delle prove scritte e degli esami di cui all'art. 6 della presente ordinanza.

Art. 5.

In rapporto alle particolari esigenze degli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte, i provveditori agli studi possono essere autorizzati ad anticipare, nelle ultime classi di detti istituti, gli scrutini finali e l'inizio degli esami di qualifica e di licenza.

Art. 6.

La sessione degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio ha inizio per l'intero territorio nazionale il 21 giugno 1995.

Art. 7.

Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica, gli esami della seconda sessione si svolgono, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 agosto 1986, n. 467, dal 1° al 9 settembre 1995.

Le date delle prove scritte ed orali della seconda sessione degli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio saranno fissate con apposita ordinanza.

Art. 8.

Il calendario delle festività è determinato come segue, in conformità delle disposizioni vigenti:

tutte le domeniche;
il 1° novembre, Festa di tutti i Santi;
l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
il 25 dicembre, Natale del Signore;
il 26 dicembre;
il 1° gennaio;
il 6 gennaio, Epifania del Signore;
il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
il 1° maggio, Festa del Lavoro;
il giorno di lunedì dopo Pasqua;
la festa del Santo Patrono.

Roma, 15 febbraio 1994

Il Ministro: JERVOLINO RUSSO

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1994
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 13

94A2068

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 21 gennaio 1994, n. 45, recante: «Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM».

Il decreto-legge 21 gennaio 1994, n. 45, recante: «Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 24 gennaio 1994.

94A2092

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione del consolato generale d'Italia in Sarajevo

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

Il consiglio generale di prima categoria in Sarajevo (Jugoslavia) è soppresso.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri per il visto di competenza, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 1993

Il Ministro degli affari esteri
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
SACCONI

94A2072

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari dei consolati onorari in Cotonou (Benin) e San Juan (Porto Rico)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Il sig. Arnold Lotsu, console onorario in Cotonou (Benin), con circoscrizione territoriale comprendente l'intero Stato del Benin, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Lagos degli atti di stato civile pervenuti dai cittadini italiani, dalle autorità locali (nel qual caso è necessaria l'autenticazione degli atti stessi), o dai comandanti di navi ed aeromobili nazionali o stranieri;

b) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Lagos;

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

d) rilascio di procure speciali;

e) rilascio di documenti provvisori di viaggio a cittadini italiani privi di passaporto, dopo aver interpellato caso per caso l'ambasciata d'Italia in Lagos;

f) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

g) tenuta dei registri concernenti la navigazione marittima.

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 1993

Il Ministro: ANDREATTA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Angelo Pio Sanfilippo, console onorario in San Juan (Porto Rico), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato libero e associato di Porto Rico e le Isole Vergini americane, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale in Miami delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, con l'obbligo di informarne tempestivamente il consolato generale d'Italia in Miami,

f) rilascio di certificazioni sulla base dei documenti esistenti agli atti del consolato onorario o dopo aver esperito gli accertamenti che risultino necessari, dandone tempestiva comunicazione al consolato generale d'Italia in Miami;

g) autenticazione di firme; rilascio di vidimazioni e legalizzazioni; vidimazione di copie di documenti ai fini della loro conformità all'originale esibito; redazione di atti di notorietà; rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche. Restano escluse le procure generali o comunque gli atti per cui è obbligatoria la forma dell'atto pubblico nonchè gli atti riguardanti le persone giuridiche. Le funzioni di natura notarile innanzi indicate potranno essere esercitate esclusivamente a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale del consolato onorario;

h) rinnovo di passaporti italiani, limitatamente a coloro che siano residenti nella circoscrizione del consolato onorario, previo nulla osta scritto del consolato generale d'Italia in Miami;

i) nei casi di comprovata urgenza e necessità, estensione della validità di passaporti italiani limitatamente al tempo che risulti indispensabile in relazione alle esigenze del titolare del passaporto, informandone tempestivamente il consolato generale d'Italia in Miami;

l) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Miami delle richieste, debitamente vidimate, di rilascio di visti a cittadini stranieri, limitatamente a coloro che risiedano nella circoscrizione del consolato onorario;

m) raccolta e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Miami di tutti gli atti relativi alla cittadinanza;

n) rilascio di documenti di viaggio (validi per il solo rientro in Italia e Paesi di transito) in favore di connazionali, previa autorizzazione scritta del consolato generale d'Italia in Miami;

o) svolgimento di compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva che ne facciano richiesta. Raccolta e trasmissione al consolato generale d'Italia in Miami di tutti gli atti concernenti la leva;

p) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

q) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro ANDREATTA

94A2073

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari dei vice consolati onorari in Ibiza (Spagna), Madras (India) e Saida (Libano)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

La sig.ra Sandra Beauvais D'Ascanio, vice console onorario in Ibiza (Spagna) con circoscrizione territoriale comprendente l'isola di Ibiza, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi ed aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali, limitatamente a coloro che siano residenti nella circoscrizione dell'ufficio onorario, e vidimazione di quelli stranieri, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e partenza di navi nazionali;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro: ANDREATTA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Ram Javhermal Shahaney, vice console onorario in Madras (India), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato del Tamil Nadu, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Bombay degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri,

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili,

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia,

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza, cui provvede il consolato generale d'Italia in Bombay), vidimazioni e legalizzazioni, previa consultazione con il consolato generale d'Italia in Bombay;

f) compimento delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale,

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro: ANDREATTA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Raphael Debbane, vice console onorario in Saida (Libano), con circoscrizione in Saida, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili,

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) rinnovo di passaporti nazionali e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, l'ufficio consolare dell'ambasciata d'Italia a Beirut;

h) compiere le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e della loro localizzazione (anche in relazione all'insorgere di possibili tensioni e conseguenti azioni di protezione) nonché di quello della firme delle autorità locali;

l) in coordinamento con l'ufficio commerciale dell'ambasciata d'Italia e con l'ICE di Beirut, sostegno ed indirizzo degli imprenditori italiani che desiderano operare nel Sud del Libano e degli operatori del Sud del Libano che intendono allacciare rapporti con società italiane

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro ANDREATTA

94A2074

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari delle agenzie consolari onorarie in Criciuma (Brasile) e Kavala (Grecia)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta

Il sig Sergio Luiz Bortoluzzi, agente consolare onorario in Criciuma (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente il sud dello Stato di Santa Catarina (municipi di Armazem, Braço do Norte, Grao Parà, Gravatal, Lauro Muller, Morro de Fumaça, Orleas, Nova Veneza, Sideropolis, Tubarao e Urussanga), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri,

b) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Curitiba delle dichiarazioni relative alle schede anagrafiche di cui all'art. 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, limitatamente ai residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare ed esclusa qualsiasi altra competenza in materia,

c) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e i certificati di residenza all'estero), vidimazioni, legalizzazioni,

d) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro ANDREATTA

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta:

Il sig Federico Lazaridis, agente consolare onorario in Kavala (Grecia), con circoscrizione territoriale comprendente le prefetture di Kavala e Drama, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale in Salonicco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali e dai cittadini italiani;

b) trasmissione materiale di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

c) atti conservativi, che non implichino disposizioni dei beni, in materia di successione o sinistro aereo,

d) fornire informazioni ai connazionali in materia di rilascio e rinnovo passaporti, leva, pensioni, stato civile, tenendo presente che il disbrigo delle relative pratiche è di esclusiva competenza del consolato generale in Salonicco;

e) trasmissione materiale al consolato generale in Salonicco di documenti per la vidimazione e delle istanze per il rilascio di certificazioni;

f) autenticazione di firma limitatamente alle istanze prodotte dagli studenti residenti nelle prefetture di Larissa e Trikala che intendono proseguire gli studi presso istituti di istruzione superiore ed universitarie in Italia;

g) segnalare al consolato generale in Salonicco quei casi, di cui venga a conoscenza, per i quali sia opportuno un intervento in materia di polizia, assistenza individuale, ecc.;

h) intervenire presso le autorità locali di Larissa e Trikala per assicurare la tutela di interessi dei singoli connazionali;

i) visitare ed assistere i connazionali fermati o detenuti nelle carceri giudiziarie di Larissa;

l) collaborare con il consolato generale in Salonicco ai fini d'una maggiore penetrazione economica e culturale italiana nelle prefetture di Larissa e Trikala, curando a tale scopo anche i necessari contatti con la camera di commercio italiana e le locali associazioni d'italiani;

m) riferire periodicamente al consolato generale in Salonicco sulla situazione generale ed eventuali problemi della comunità italiana nelle prefetture di Larissa e Trikala;

n) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 1994

Il Ministro ANDREATTA

94A2075

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 1994

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 4 marzo 1994 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 marzo 1994, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 15 giugno 1994 è di L. 97,93, quello dei buoni a centottantaquattro giorni con scadenza il 15 settembre 1994 è di L. 95,89 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 marzo 1995 è di L. 91,90, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

94A2093

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193

Cambi del giorno 24 marzo 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1667,88
ECU	1910,56
Marco tedesco	992,26
Franco francese	289,84
Lira sterlina	2490,65
Fiorino olandese	881,92
Franco belga	48,031
Peseta spagnola	12,085
Corona danese	252,06
Lira irlandese	2397,24
Dracma greca	6,769
Escudo portoghese	9,611
Dollaro canadese	1213,44
Yen giapponese	15,656
Franco svizzero	1168,97
Scellino austriaco	141,01
Corona norvegese	228,23
Corona svedese	211,06
Marco finlandese	299,49
Dollaro australiano	1187,03

94A2130

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 15 febbraio 1994 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa mista «Progresso e lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 29 gennaio 1986, rep. 22561, reg. soc. 4229, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2277/218522;

società cooperativa mista «Sviluppo e lavoro - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Catanzaro, costituita per rogito Gualtieri in data 29 gennaio 1986, rep. 22560, reg. soc. 4230, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2278/218523;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tempi nuovi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Badolato (Catanzaro), costituita per rogito Edda Rao in data 2 luglio 1990, rep. 23448, reg. soc. 5715, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2846/249623;

società cooperativa di produzione e lavoro «Polisportiva Cappella Cirò - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cirò (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 3 luglio 1989, rep. 16662/6060, reg. soc. 3132, tribunale di Crotone, BUSC n. 2705/243209;

società cooperativa di produzione e lavoro «Edilprogram - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Crotone, costituita per rogito Capocasale in data 27 agosto 1984, rep. 6384/2640, reg. soc. 1930, tribunale di Crotone, BUSC n. 2074/207255;

società cooperativa di produzione e lavoro «Acerenthia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cerenzia (Catanzaro), costituita per rogito Oliveti in data 4 marzo 1987, rep. 26461, reg. soc. 2709, tribunale di Crotone, BUSC n. 2459/227608;

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa di servizi Paper Sud a r.l.», con sede in Casabona (Catanzaro), costituita per rogito Leucio Gisonna in data 17 maggio 1990, rep. 102932, reg. soc. 3337, tribunale di Crotone, BUSC n. 2840/249617;

società cooperativa di produzione e lavoro «Il Palcoscenico» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gimigliano (Catanzaro), costituita per rogito Bisantis in data 4 maggio 1982, rep. 98204, reg. soc. 3085, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 1854/191730;

società cooperativa di produzione e lavoro «Agrisol - Società cooperativa agricola a responsabilità limitata», con sede in Isola Capo Rizzuto (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 19 novembre 1986, rep 10229, reg. soc. 2503, tribunale di Crotone, BUSC n 2404/224045;

società cooperativa mista «Cooperativa Asspromotour S.r.l.», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Galati in data 23 settembre 1987, rep. 107741, reg. soc. 1706, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n. 2509/231539;

società cooperativa di consumo «Co.F.Al. - Cooperativa forniture alimentari La Ginestra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), costituita per rogito Notaro in data 8 giugno 1987, rep. 53835, reg. soc. 1675, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n. 2482/229122;

società cooperativa mista «Co.Se.G. - Cooperativa servizi generali - Società cooperativa a r.l.», con sede in Martirano (Catanzaro), costituita per rogito Longo in data 14 dicembre 1989, rep. 5460, reg. soc. 2102, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n. 2778/24674;

società cooperativa di produzione e lavoro «Pellegrino Tourist - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montauro Scalo (Catanzaro), costituita per rogito Gallelli in data 25 maggio 1984, rep. 7810, reg. soc. 3579 tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2047/205325;

società cooperativa mista «Calabria vacanze - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pizzo (Catanzaro), costituita per rogito Agapito in data 14 dicembre 1986, rep. 22575, reg soc 1369, tribunale di Vibo Valentia, BUSC n. 1440/227006;

società cooperativa di produzione e lavoro «Tessilsud Pianopoli - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pianopoli (Catanzaro), costituita per rogito Melacrinis in data 23 maggio 1986, rep. 82345, reg. soc. 1526, tribunale di Lamezia Terme, BUSC n. 2642/240700;

società cooperativa mista «Società cooperativa Rocca Ferdinandea a r.l.», con sede in Rocca di Neto (Catanzaro), costituita per rogito Proto in data 12 febbraio 1986, rep. 51695, reg soc. 2324, tribunale di Crotone, BUSC n. 2255/217917;

società cooperativa di produzione e lavoro «Roccabernarda service - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roccabernarda (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 31 agosto 1988, rep. 14175, reg soc. 2956, tribunale di Crotone, BUSC n. 2596/236991;

società cooperativa di produzione e lavoro «Vita Serena - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in San Mauro Marchesato (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 25 gennaio 1988, rep. 12859, reg. soc 2860, tribunale di Crotone, BUSC n. 2532/232470;

società cooperativa di produzione e lavoro «Laltracalabria - Società cooperativa a r.l.», con sede in Serra San Bruno (Catanzaro), costituita per rogito Sapienza Comerci in data 16 dicembre 1985, rep. 5204, reg. soc. 1163, tribunale di Vibo Valentia, BUSC n. 2230/216222,

società cooperativa di produzione e lavoro «Elefante - Società cooperativa di produzione e servizi socio educativi-culturali-turistici a r.l.», ed in forma abbreviata «Elefante - Soc. coop. a r.l.», con sede in Soverato (Catanzaro), costituita per rogito Naso in data 3 maggio 1986, rep. 14320, reg. soc 4462, tribunale di Catanzaro, BUSC n 2538/220512;

società cooperativa di produzione e lavoro «Fidelis Petelia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Strongoli (Catanzaro), costituita per rogito Capocasale in data 9 aprile 1979, rep 585/226, reg soc. 1109, tribunale di Crotone, BUSC n. 1474/167633;

società cooperativa mista «Società cooperativa agricola a responsabilità limitata Sila Piccola», con sede in Taverna Catanzaro), costituita per rogito Bisantis in data 18 luglio 1985, rep. 112802, reg soc 4048, tribunale di Catanzaro, BUSC n. 2197/214755;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.A.S.T. - Cooperativa apparecchiature e servizi tecnologici - S. a r.l. per azioni», con sede in Anagni (Frosinone), costituita per rogito Doleatti in data 13 febbraio 1987, rep. 6713, reg. soc. 5293, tribunale di Frosinone, BUSC n. 1267/226687;

società cooperativa di produzione e lavoro «La Luna» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Marini in data 7 agosto 1986, rep. 4666, reg soc 2555, tribunale di Cassino, BUSC n. 1232/221902;

società cooperativa mista «Soc. Inform - Coop. a r.l - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Paliano (Frosinone), costituita per rogito La Rocca in data 24 luglio 1985, rep. 4080, reg. soc. 4588, tribunale di Frosinone, BUSC n. 1108/214783,

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro di cultura europeo - Cooperativa di solidarietà sociale a responsabilità limitata», con sede in Cassino (Frosinone), costituita per rogito Scardamaglia in data 12 marzo 1982, rep. 5535, reg. soc. 1390, tribunale di Cassino, BUSC n. 946/191261;

società cooperativa di produzione e lavoro «C M.S. - Compagnia Meridionale Servizi - S c. a r l.», con sede in Patrica (Frosinone), costituita per rogito Doleatti in data 23 gennaio 1987, rep 6562, reg. soc. 5240, tribunale di Frosinone, BUSC n. 1265/226289;

società cooperativa di produzione e lavoro «Libera informazione - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Casalvieri (Frosinone), costituita per rogito Gamberale in data 30 novembre 1977, rep. 29078, reg. soc. 773/78, tribunale di Cassino, BUSC n. 748/156117,

società cooperativa di produzione e lavoro «C.O.V. - Società coop. a r l. fra operai del vetro», con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Bartolomeo in data 28 gennaio 1983, rep. 11891, reg. soc 8256, tribunale di Latina, BUSC n 2132/197213,

società cooperativa mista «Caruso - Scauri trasporti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Minturno (Latina), costituita per rogito Grimaldi in data 30 gennaio 1987, rep 6174, reg. soc 12489, tribunale di Latina, BUSC n. 2575/226079;

società cooperativa mista «C.E.T.E M.P. (Costruzioni-Edili-Termoidrauliche-Elettriche-Manutenzioni-Pulizie) - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Valente in data 7 dicembre 1985, rep. 17957, reg. soc 11071, tribunale di Latina, BUSC n 2402/215677,

società cooperativa mista «Sant'Ilario - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cisterna (Latina), costituita per rogito Califano in data 8 settembre 1976, rep 105002, reg soc 4913, tribunale di Latina, BUSC n 1488/148177;

società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio Q - I - Orientale Latina - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Alfonsi in data 20 giugno 1979, rep 7762, reg. soc 6037, tribunale di Latina, BUSC n 1744/170700;

società cooperativa mista «Atelier Angelus Novus - Soc coop a r.l.», con sede in Sezze (Latina), costituita per rogito Mandato in data 28 ottobre 1986, rep. 35844, reg. soc 12081, tribunale di Latina, BUSC n. 2565/224951,

società cooperativa mista «Soc coop. Valorizzazione organizzazione lavori sociali culturali ambientali a r l. V O L.S C A.», con sede in Priverno (Latina), costituita per rogito Falessi in data 24 giugno 1985, rep. 9820, reg. soc. 10453, tribunale di Latina, BUSC n 2351/212242,

società cooperativa mista «Cibele» - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Grimaldi in data 18 aprile 1986, rep 5051, reg soc 11479, tribunale di Latina, BUSC n 2456/219156,

società cooperativa mista «Cooperativa studi e ricerche a responsabilità limitata», con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito Mazzarella in data 5 ottobre 1983, rep. 54649, reg. soc 8615, tribunale di Latina, BUSC n 2181/200703;

società cooperativa mista «Latina servizi 1985 - Soc. coop a r l», con sede in Latina, costituita per rogito Mandato in data 18 giugno 1985, rep. 25413, reg soc 10887, tribunale di Latina, BUSC n. 2381/214481;

società cooperativa mista «Agricoltura-Ambiente-Territorio» (C.A.A T.) - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito Mandato in data 10 settembre 1982, rep 10901, reg. soc. 7930, tribunale di Latina, BUSC n 2103/195404,

società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa A.A.L - Allestitori artistici Latina a responsabilità limitata», con sede in Latina, costituita per rogito Falessi in data 23 maggio 1979, rep. 744, reg. soc. 5974, tribunale di Latina, BUSC n. 1713/168073

94A2050

FERROVIE DELLO STATO - S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 1° aprile 1994 è pagabile presso le banche sottoindicate, la diciottesima cedola d'interesse relativa al semestre ottobre 1993/marzo 1994 del prestito obbligazionario 1985/1995, indicizzato 2ª emissione, di nominali lire 1.000 miliardi, nella misura del 4,25%:

Banca nazionale delle comunicazioni S.p a - Banca nazionale del lavoro S.p a. - Banco di Napoli S p a. - Banco di Sicilia S.p a. - Banco di Sardegna S.p a. - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S.p a. - Banca di Roma S.p a (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S p a - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Istituto bancario San Paolo di Torino S p a - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde S p.a. - Credito romagnolo S.p a - Banca Fideuram S.p a - Banca popolare di Sondrio S c r.l - Credito artigiano

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto *A)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di gennaio 1994 e febbraio 1994 è risultato pari al 7,297%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B)*, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di gennaio e febbraio 1994, è risultato pari al 7,576%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* risulta, pertanto, pari al 7,483% equivalente al tasso semestrale del 3,65%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre aprile 1994/settembre 1994 scadenza 1° ottobre 1994, cedola n. 19, un interesse del 3,65%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il diciannovesimo semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della diciottesima cedola (0,365%).

Pertanto, tenuto conto della maggiorazione dei semestri precedenti (9,750%), l'attuale maggiorazione sul capitale è del 10,115%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5, secondo comma, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

94A2076

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia di questa Università è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

lingua e letteratura inglese.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2077

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di agraria:

tecnologie alimentari II (processi) - (sede di Cesena).

Facoltà di economia e commercio:

ragioneria generale ed applicata (sede di Forlì).

Facoltà di lettere e filosofia:

paletnologia (sede di Ravenna);
antropologia culturale (sede di Ravenna);
letteratura latina (sede di Ravenna);
storia medievale (sede di Ravenna).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituzioni di matematica II (sede di Ravenna);
geochimica (sede di Ravenna);
sistematica vegetale (sede di Ravenna);
geometria (sede di Cesena);
teoria e applicazione delle macchine calcolatrici (sede di Cesena).

Facoltà di scienze politiche

econometria (sede di Forlì).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2103

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Bologna sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia e commercio:

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie (sede di Rimini);
marketing (sede di Rimini);
microeconomia (sede di Rimini).

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura italiana medievale e moderna (sede di Ravenna).

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geopedologia (sede di Ravenna);
principi di valutazione di impatto ambientale (sede di Ravenna).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2104

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università degli studi di Perugia sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria

analisi matematica;
geomorfologia applicata e stabilità dei versanti.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, in carta legale, direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A2078

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro di grazia e giustizia 6 dicembre 1993, n. 596, concernente: «Regolamento recante la tariffa per le prestazioni professionali dei geometri». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 48 del 28 febbraio 1994).

Nel decreto ministeriale citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza delle sotto elencate pagine, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 21, prima colonna, all'art. 1, comma 1, dove è scritto: «L. *13 800* per il geometra;», leggasi. «L. *13.000* per il geometra,»;

alla pag. 22, prima colonna, all'art. 7, comma 1, dove è scritto: «Importo di stima fino a L. 50.000 onorario *5,17%*», si legga· «Importo di stima fino a L. 50.000 onorario *5,57%*»;

alla stessa pagina, seconda colonna, all'art. 8, comma 1, sotto la «Categoria I», lettera *a)*, dove è scritto «*a)* costruzioni rurali comuni, case di *abilitazione* ...», si legga: «*a)* costruzioni rurali comuni, case di *abitazione* . .», e dopo la lettera *l)*, che termina con le parole «fognature urbane », dove è ripetuto: «Categoria *II*:», si legga: «Categoria *III*:»,

alla pag. 25, sia nella «Tabella F 3» che nella «Tabella G 3», sotto le colonne riguardanti «Stima analitica», «Stima sommaria» e «Giudizio di stima», ovunque è scritto: «*t = 0,28*», si legga: «*t* = – 0,28»;

alla pag 26, egualmente nella «Tabella H 4», sotto tutte le colonne riguardanti le lettere «A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O», ogni volta, dove è riportata la tangente «*t* =», deve leggersi: «*t* = – », cioè aggiungendo il segno meno,

alla pag. 27, nella «Tabella L 2», sotto la ottava colonna, relativa alla «Curatela» per «Case di abitazione», per importi da L. 10 000.001 a L. 50.000 000, dove è scritto· «*6,76*», si legga· «*6,79*».

94A2080

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 7 0 0 9 4 *

L. 1.300